
L'intervento

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, L'UE SCEGLIE IL CRITERIO DEI RISCHI

di **Marilisa D'Amico**

A distanza di quasi tre anni dalla sua presentazione, era il 21 aprile del 2021, e dopo un lungo e tortuoso iter di approvazione, l'Unione Europea ha, finalmente, approvato la sua prima regolamentazione organica dei sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta di un punto di svolta decisivo, che giunge dopo anni di trattative seguite ai cambi di presidenza in seno al Consiglio dell'Unione, che ne hanno rallentato la definitiva approvazione sino a metterne addirittura in discussione l'adozione entro il 2024.

Il testo, che ha ottenuto una significativa adesione da parte del Parlamento dell'Unione con 536 voti favorevoli, non si distanzia in modo importante dalla precedente versione del Pre-Final Text diffusa a mezzo stampa poco più di un mese fa, a inizio febbraio 2024. Dal punto di vista della sua impostazione, l'Unione europea conferma la propria inclinazione a porre al centro la persona, secondo un approccio che si sta facendo sempre più spazio anche a livello globale.

I sistemi di intelligenza artificiale vengono, cioè, fatti oggetto di una regolamentazione in parte differenziata, a seconda delle rispettive potenzialità lesive dei diritti fondamentali, assoggettando a limiti più stringenti le tecnologie definite «ad alto rischio». Il testo approvato mantiene, cioè, fermo il «criterio del rischio», centrale sin dalle prime negoziazioni, in base al quale è proposta la classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale. Un rischio, che viene calibrato sulla base delle ricadute, potenzialmente, lesive dei sistemi di intelligenza artificiale sui diritti umani, secondo l'articolazione accolta dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, elevata a parametro di riferimento per vagliare la compatibilità delle nuove tecnologie con il diritto dell'Unione.

L'attenzione alle relazioni tra tecnologia e diritti fondamentali costituisce senza dubbio uno dei tratti che maggiormente contraddistinguono il testo, distanziandolo dalle esperienze sperimentate da altri ordinamenti giuridici, tra tutti, quello cinese. L'*Artificial intelligence act* offre un'efficace proposta di bilanciamento tra l'inarrestabile ed inevitabilmente mutevole innovazione tecnologica con le esigenze, viceversa, stabili di salvaguardia dei diritti fondamentali.

Dimostrazione di simile attenzione alle implicazioni sul diritto e sui diritti è la norma, che si preoccupa di assoggettare ad una valutazione di impatto le tecnologie qualificate «ad alto rischio».

Ma il testo approvato non è da segnalare soltanto per il definitivo accoglimento della lettura, secondo cui anche le tecnologie di intelligenza artificiale devono porre al centro la persona (*Human-Centered Ai*).

—*Continua a pagina 40*